

IL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

Il decreto legislativo numero 6 del 2003, dispone alcune significative innovazioni alla disciplina del bilancio d'esercizio così come dettagliata nel precedente capitolo.

Al fine dell'applicazione di tali novità, si deve far riferimento alle "norme transitorie" che dispongono quanto segue :

- Bilanci chiusi prima dell'1/1/2004 (ad esempio il bilancio al 31 dicembre 2003) DEVONO usare le regole precedentemente vigenti.
- Bilanci chiusi dall'1/1/2004 al 31/12/2004 (ad esempio il bilancio al 31 dicembre 2004) POSSONO usare indifferentemente le vecchie o le nuove regole.
- Bilanci chiusi dopo il 31/12/2004 (ad esempio quello che si chiuderà il 31 dicembre 2005) DEVONO obbligatoriamente essere redatti con la nuova normativa.

In considerazione di questa premessa, è stata introdotta nel codice civile una disposizione che prevede, all'articolo 2423 bis, che la valutazione delle voci debba essere fatta secondo PRUDENZA e nella PROSPETTIVA DELLA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA', nonché tenendo conto DELLA FUNZIONE ECONOMICA DELL'ELEMENTO DELL'ATTIVO O DEL PASSIVO CONSIDERATO.

LE INTERFERENZE FISCALI

Viene abrogata l'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 2426 che disponeva che " E' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.". Di conseguenza l'eliminazione di qualsiasi interferenza di norme fiscali sul conto economico consente di non più indicare in nota integrativa "l'informativa di dettaglio delle rettifiche di valore e degli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie", pur venendo introdotto l'obbligo della "previsione di utili informazioni circa le modalità di calcolo delle imposte differite".

Diamo di seguito una definizione di IMPOSTE ANTICIPATE e DIFFERITE.

Esse sono originate da differenze temporanee tra il risultato civilistico prima delle imposte ed il reddito imponibile

- a) le differenze temporanee tassabili sono determinate da una differenza positiva tra il reddito civilistico ed il reddito ed il reddito imponibile. Originano passività per imposte differite dando luogo ad ammontari imponibili nei successivi esercizi. Ad esempio
 - componenti positivi di reddito tassabili in esercizi successivi a quelli in cui sono imputati a conto economico.
 - Componenti negativi di reddito deducibili in esercizi precedenti a quelli in cui sono imputati a conto economico.
 - Ammortamenti anticipati.
- b) le differenze temporanee deducibili sono determinate da differenze negative tra il reddito civilistico ed il reddito imponibile. Originano attività per imposte anticipate , generando ammontari imponibili nell'esercizio di rilevazione, quali ad esempio componenti negativi di reddito deducibili a fini fiscali in esercizi successivi a quelli in cui vengono imputati al conto economico civilistico (spese di manutenzione eccedenti il 5% del costo dei beni materiali, spese di rappresentanza).

Con il nuovo bilancio., al fine di dar conto negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico degli importi relativi alla contabilizzazione delle imposte differite, sono state previste due voci, nell'ambito dei CREDITI (voce CII) denominate CREDITI TRIBUTARI e IMPOSTE ANTICIPATE.

Per le imposte versate in eccedenza si ritiene corretto utilizzare il termine "crediti tributari".

Per le imposte anticipate si è ritenuta corretta una indicazione separata, rispetto ai "crediti tributari", stante la loro natura che non è esattamente quella di un credito riscuotibile, quanto piuttosto di minori imposte da pagare in futuro.

Di qui l'indicazione "imposte anticipate".

Al passivo dello stato patrimoniale si è ritenuta sufficiente l'integrazione della dizione della voce B2 FONDI PER IMPOSTE, con la precisazione "ANCHE DIFFERITE".

Per il conto economico si è ritenuto sufficiente integrare la dizione della voce E 22 "IMPOSTE SUL REDDITO" con la precisazione "CORRENTI,DIFFERITE E ANTICIPATE".

Nella nota integrativa dovrà essere fornito dettaglio del contenuto di tale posta E22, con specificazione dell'origine, natura e valori delle tre tipologie di imposte.

IL PATRIMONIO NETTO

La nota integrativa deve prevedere appositi prospetti nei quali le poste del patrimonio netto devono essere distinte secondo l'origine, la distribuibilità e la disponibilità.

I FINANZIAMENTI DA SOCI

Relativamente ai finanziamenti o prestiti apportati dai soci alla loro società, nell'articolo 2424 codice civile passivo D3, viene inserita la nuova voce "DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI" che accoglie i finanziamenti con obbligo di restituzione.

Si ricorda che le cooperative con più di 50 soci dovranno indicare in nota integrativa il rapporto tra complessivo ammontare dei prestiti sociali e valore complessivo del patrimonio netto.

Tutte le cooperative che raccolgono prestiti sociali dovranno indicare inoltre in relazione sulla gestione (o nota integrativa se non redigono la relazione sulla gestione per effetto dell'adozione del bilancio abbreviato) le informazioni sulla raccolta di tali prestiti, nell'ambito delle più generali informazioni sui "criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico" ai sensi del nuovo articolo 2545.

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Il legislatore richiede, in accordo con i principi contabili internazionali, la contabilizzazione del Leasing secondo il "metodo finanziario", per il quale il bene locato deve essere iscritto nel bilancio dell'utilizzatore fra le "immobilizzazioni materiali" e va assoggettato ad ammortamento in funzione della sua vita utile economica : il canone va suddiviso nella sua parte di capitale ed in quella relativa agli interessi . La prima si rileva come debito mentre la seconda va registrata per competenza assieme agli oneri accessori.

Il nuovo articolo 2427 (nota integrativa) dispone inoltre che le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, devono risultare da un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerente i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione degli ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.

OPERAZIONI IN VALUTA

La nuova disciplina di bilancio è diversa a seconda che le operazioni in valuta riguardino le immobilizzazioni o l'attivo circolante. In particolare vengono modificati :

- l'art. 2425 n. 17 bis in cui si è prevista una voce che riporti l'effetto (utile o perdita) delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione dell'operazione.
- L'art. 2425 bis per il quale i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri delle operazioni in valuta sono rilevati nel conto economico al cambio del giorno in cui si effettua l'operazione posto che i relativi crediti e debiti in moneta estera sono rilevati in contabilità nella moneta di conto al cambio della predetta data.
- L'art. 2426 n. 8 bis in cui si prescrive che le attività e passività in valuta (ad eccezione delle immobilizzazioni) già iscritte ai cambi della data di effettuazione dell'operazione, devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, imputando la variazione al conto economico. L'eventuale differenziale positivo su cambi non può essere distribuito fino a quando non sia realizzato con l'estinzione dell'attività o passività che l'ha generato. Per le attività immobilizzate è fatto obbligo di mantenere il cambio "storico", cioè quello corrente alla data di effettuazione dell'operazione.
- L'art. 2427 n. 6 bis dove viene richiesta (in nota integrativa) una specifica indicazione circa gli effetti che possono derivare da variazione dei cambi rispetto a quelli espressi alla data di chiusura dell'esercizio.

Nuove disposizioni riguardano inoltre i contratti cosiddetti "PRONTI CONTRO TERMINE".

Sotto il profilo giuridico tale contratto assume il contenuto di una vendita di titoli "a pronti" con patto di rivendita dei medesimi " a termine" e ha funzione di investimento/finanziamento con durata prefissata.

Come precisato dalla relazione alla legge delega di riforma del diritto societario (legge 366/2001), invece l'essenza economica dell'operazione è quella di una forma di raccolta e di investimento temporaneo di liquidità e non di transazione in titoli.

Perciò in applicazione del principio generale di "prevalenza della sostanza sulla forma" ed in attuazione del criterio direttivo impartito dalla legge delega 366/2001, il decreto legislativo n. 6/2003 di riforma del diritto societario prescrive che le attività relative alle operazioni "pronti contro termine" rimangano iscritte nel bilancio del cedente "a pronti" e che nel bilancio del cessionario "a pronti" sia iscritto il credito corrispondente. Ciò perché la prestazione caratteristica del contratto risiede nell'obbligazione del cessionario "a pronti" a rivendere "a termine".

IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Una delle novità maggiori del nuovo bilancio è quella che prevede semplificazioni in tema di bilancio in forma abbreviata.

In pratica vi sarà la possibilità, nello stato patrimoniale :

- di includere i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti ed i ratei e risconti attivi nella voce "Crediti".
- Di includere i ratei e risconti passivi nella voce "Debiti".

Nel conto economico sono previsti diversi raggruppamenti di voci , in particolare le voci raggruppabili sono :

- variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione , semilavorati e finiti con le variazioni dei lavori in corso su ordinazione (voci A2 e A3).
- Costi per il personale in un'unica voce, senza le distinzioni dei suoi componenti.
- Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni per totale, senza le distinzioni fra ammortamenti di beni materiali ed immateriali e le svalutazioni.
- Proventi finanziari da crediti immobilizzati e da titoli immobilizzati (voci C 16 a, b).
- Rivalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli per totale (voci D 18 a,b,c)
- Svalutazioni di partecipazioni , immobilizzazioni finanziarie e titoli per totale (voci D 19 a,b,c).

Inoltre viene eliminato l'obbligo di indicare separatamente le plusvalenze, le minusvalenze e le imposte di esercizi precedenti incluse nei proventi e oneri straordinari (voci E20,21).

Con riguardo alla nota integrativa , una volta divenuta efficace la riforma, sarà invece possibile omettere :

- le variazioni intervenute nella consistenza dell'attivo e del passivo.
- Le informazioni relative alle azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e titoli e valori simili.
- La ripartizione dei ricavi per categorie di attività e aree geografiche.

LE ALTRE INFORMAZIONI PER I BILANCI DELLE COOPERATIVE

L'articolo 2513 richiede anzitutto che gli amministratori documentino in nota integrativa “ la condizione di prevalenza , evidenziando contabilmente i parametri di prevalenza”.

Gli amministratori , come disposto dall'articolo 2528 codice civile, nella relazione al bilancio, devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci, in particolare evidenziando i motivi sottesi ad eventuali reiezioni di domande.

L'articolo 2545 richiede agli amministratori ed ai sindaci , in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, di indicare esplicitamente , nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Tali informazioni non sopperiscono ma rafforzano l'obbligo di informativa già pre esistente dettato dall'articolo 2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, pertanto circa il contenuto da dare a tali informazioni, si veda l'apposito capitolo.

La condizione di prevalenza deriva quindi da informazioni di natura contabile che necessitano di una adeguata adozione di piano dei conti, che tenga quanto meno separate le seguente voci :

- ATTIVO

Crediti verso soci :

- ordinari
- sovventori
- per azioni di partecipazione cooperativa

Immobilizzazioni finanziarie :

- partecipazioni in cooperative e consorzi
- crediti verso cooperative e consorzi
- crediti verso soci

Attivo circolante :

- acconti ai soci
- crediti verso cooperative e consorzi
- crediti verso soci

PASSIVO

Debiti :

- commerciali verso cooperative e consorzi
- finanziari verso cooperative e consorzi
- prestiti sociali
- ristorni da erogare ai soci
- commerciali verso i soci
- finanziari verso i soci.

Patrimonio netto :

- capitale sociale soci operatori
- capitale soci sovventori (Fondo per sviluppo, ammodernamento e innovazione tecnologica)
- riserve di rivalutazione
- riserva legale (si ricorda che ad essa va il 30% dell'utile, anziché il 20% ante riforma)

- riserve statutarie
- riserva straordinaria
- riserve divisibili per i soci finanziatori (se previste a statuto)

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione :

- ricavi delle vendite e prestazioni ai soci
- conguaglio conferimenti

Costi della produzione

- per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- per prodotti conferiti dai soci
- conguaglio su prodotti conferiti dai soci

Costi per servizi :

- per servizi prestati da soci
- conguaglio prezzo servizi prestati da soci

Costi per il personale:

- Stipendi e salari erogati ai soci
- Oneri previdenziali e assicurativi relativi ai soci
- Accantonamento TFR soci
- Altri costi del personale relativi ai soci
- Ristorno a soci (integrazione salariale)

Oneri finanziari:

- interessi da prestiti sociali

Proventi straordinari :

- plusvalenze da alienazioni verso soci

Oneri straordinari :

- minusvalenze da alienazioni verso soci

IL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Il decreto di riforma del diritto societario ha modificato i termini entro i quali deve essere convocata l'assemblea ordinaria dei soci per l'esame ed approvazione del bilancio.

Il nuovo disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2364 dispone infatti che l'assemblea debba essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere il "maggior termine" sino ai centoottanta giorni ma SOLO nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Pertanto non si potrà più utilizzare il maggior termine per "particolari motivi" valutati anno per anno dal consiglio di amministrazione con l'approvazione dei sindaci.

Nel caso di società cooperative il maggior termine potrà quindi essere previsto solo nel caso di cooperative

"capogruppo" che siano tenute al bilancio consolidato e nel caso di consorzi, stante la particolare struttura societaria.

Il bilancio dovrà sempre essere predisposto dall'organo amministrativo almeno 30 giorni prima della data fissata per la convocazione assembleare e potrà essere approvato con l'assemblea di seconda convocazione (nel caso sia andata deserta la prima convocazione) da tenersi entro 30 giorni dalla data di prima convocazione.